



Ricevute in data 24 febbraio 2025 le decisioni del Tribunale Federale nn.3/2025, 4/2025, 5/2025, 6/2025:

- Per la carica di consigliere sono ammessi: Roberto Brogli e Luca Stefanini.

Per i ricorsi presentati dai sigg.ri Stefano Alviti e Ettore Iurillo vengono pubblicate le decisioni avverso i ricorsi.

A seguito della nota inviata dall'avv. Valerio Moretti assunta al prot. n. 2127 del 19.02.2025 con la quale comunica il rigetto da parte del Collegio di Garanzia del ricorso presentato dal sig. Lorenzino Unio, ammesso con riserva, lo stesso viene definitivamente escluso dall'elenco dei candidati.

Pertanto viene pubblicato l'elenco aggiornato con i candidati riammessi.

Il Segretario Generale f.f.

Luca Granata

**CANDIDATURE ASSEMBLEA ELETTIVA 2025 - CONSIGLIERE -
AGLI ESITI DELLE DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE**

UNIONE ITALIANA TIRO A SE
Aoo UITS
Prot. N. 2303 del 25/02/2025

	COGNOME	NOME	N. TESSERA	AMMESSO
1	ADORNI	VALERIO	162637	X
2	ARMANNI	ALESSANDRO	381657	X
3	BONURA	GABRIELLA	146198	X
4	BROGLI	ROBERTO	146222	x
5	CABRAS	PATRIZIA	8985	X
6	COTUGNO	GIOVANNI	25637	X
7	CREATINI	BARBARA	253082	X
8	FINOCCKI'	RICCARDO	16130	X
9	FORMISANO	ROBERTA	53894	X
10	GASPARINI	MARCO	676	X
11	GIARDINIERI	LUIGI	146546	X
12	MOFFA	LUIGI	25676	X
13	NICOLOSI	ELIO	228	X
14	NOVARO	GIORGIO	10895	X
15	ORLANDINI	GIULIO	320203	X
16	PUSINICH	DANIELE	299198	X
17	ROSSI	BRUNO	146961	X
18	RURALI	LUCA	292774	X
19	SACCHETTI	FABIO	146978	X
20	SALVATORI	NELLO	383989	X
21	SPEZIA	NATALE	26516	X
22	STEFANINI	LUCA	285229	X
23	TARANTINI	MARCELLO	13300	X
24	TARCHI	GIANCARLO	123867	X
25	TRIPODI	LUIGI GIUSEPPE	118187	X
26	ZELGER	ENGELBERT	13538	X



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

R.G. T.F. n. 6/2025

Il Tribunale Federale

riunito in modalità telematica nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2025, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (in collegamento da remoto)
Dott. Stefano Fantini	Componente (in collegamento da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente (in collegamento da remoto)

ai sensi del *“Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive”*, emanato dalla Giunta Nazionale del CONI; e in particolare della sua parte *“2. Impugnazione delle candidature”*, dove si dispone che *«c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell’elenco delle candidature sul sito internet federale [...], il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l’esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell’impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione»*; e che *«e) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale»*;

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in materia elettorale ai sensi dell’art. 8 (*ricorsi*), comma 3 (*per l’impugnazione delle candidature*), lett. a) delle *Norme per lo Svolgimento della Assemblea Nazionale UITA* del 15 e 16 marzo 2025 in Ostia (Roma), datato 19 febbraio 2015 e presentato da **IURILLO Ettore**, nato a Corato il 13 luglio 1970, avverso la declaratoria pubblicata sul sito ufficiale della Federazione in data 11 febbraio 2025, della *Commissione di verifica dei poteri di esclusione per non accettazione* della sua candidatura a *Revisore dei conti supplente UITA*. Tale non accettazione parrebbe, secondo quanto indica il ricorso, da riferire alla mancata ‘spunta’ alla penultima riga, che si riferisce all’art. 17 (*Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle*



amministrazioni pubbliche) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*). Inoltre il ricorso afferma la non risulta avvenuta la comunicazione al ricorrente della dichiarazione di inammissibilità della sua candidatura, malgrado l'art. 3 del regolamento UITA n. 457 del 14 gennaio 2025 preveda che vada fatta una tale comunicazione entro il 15 febbraio 2025.

FATTO E DIRITTO

Sul ricorso in questione il Procuratore Federale UITA, intervenuto con una memoria datata 21 febbraio 2025, ha espresso l'avviso che vada respinto perché il ricorrente non risulta tesserato.

Rileva qui il Collegio che la lamentata esclusione dall'elettorato passivo (quale candidato a *Revisore dei conti supplente UITA*), appaia comunque giustificata. Il che supera, andando direttamente al merito della domanda, ogni questione circa l'effettivo suo tesseramento.

Era invero onere dell'interessato, con l'apportare di sua mano la prevista 'spunta' facendo uso dell'ordinaria diligenza, dar conto agli uffici della Federazione delle sue condizioni personali e così concorrere al vaglio dei suoi requisiti e connotazioni per le specifiche finalità in questione; e comunque di così certificare sue qualità essenziali all'eleggibilità.

Non avendo egli adempiuto a tale suo basilare onere riguardo alla suddetta 'spunta', legittimamente è stato escluso dalla competizione elettorale.

Non rilevano in contrario, per inconferenza, gli invocati principi di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1990.

Il ricorso va pertanto respinto.

P.Q.M.

il Tribunale Federale respinge il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2025.

Dott. Giuseppe Severini, Presidente, relatore ed estensore

Dott. Stefano Fantini, Componente

Avv. Angela Inghilleri, Componente

Giuseppe
Severini
24.02.2025
17:36:13
GMT+02:00



STEFANO
FANTINI
24.02.2025
17:50:00
GMT+02:00



ANGELA
INGHILLERI
AVVOCATO
24.02.2025
18:04:42
GMT+02:00





UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

R.G. T.F. n. 5.2025

Il Tribunale Federale

riunito in modalità telematica nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2025, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (in collegamento da remoto)
Dott. Stefano Fantini	Componente (in collegamento da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente (in collegamento da remoto)

ai sensi del *“Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive”*, emanato dalla Giunta Nazionale del CONI; e in particolare della sua parte *“2. Impugnazione delle candidature”*, dove si dispone che *«c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell’elenco delle candidature sul sito internet federale [...], il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l’esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell’impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione»*; e che *«e) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale»*;

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in materia elettorale ai sensi dell’art. 8 (*ricorsi*), comma 3 (*per l’impugnazione delle candidature*), lett. a) delle *Norme per lo Svolgimento della Assemblea Nazionale UITA* del 15 e 16 marzo 2025 in Ostia (Roma), presentato (anche) a mezzo PEC il 17 febbraio 2025 da **ALVITI Stefano**, nato a Roma il 19 novembre 1956, Luogotenente dell’Esercito in quiescenza, avverso la declaratoria pubblicata sul sito ufficiale della Federazione in data 11 febbraio 2025, della *Commissione di verifica dei poteri di esclusione per inammissibilità* della sua candidatura a Consigliere UITA in rappresentanza dei Tecnici – per *“non conformità all’art. 7, 2°c. delle Norme per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale UITA in sessione*



elettorale”, con riferimento alla mancata “spunta” di alcune singole autocertificazioni previste nel modulo di candidatura inoltrato.

FATTO E DIRITTO

Sul ricorso in questione il Procuratore Federale UITA, intervenuto con una memoria datata 21 febbraio 2025, ha espresso l’avviso che vada dichiarato inammissibile per non sottoscrizione e comunque respinto.

Rileva qui il Collegio che la lamentata esclusione dall’elettorato passivo (quale candidato a *Consigliere Nazionale UITA*, in rappresentanza dei Tecnici), alle elezioni di cui sopra sia stata congruamente e legittimamente motivata dalla *Commissione di verifica dei poteri*.

Era invero onere dell’interessato, con l’apportare di sua mano la prevista ‘spunta’ facendo uso dell’ordinaria diligenza, dar conto agli uffici della Federazione delle sue condizioni personali e così concorrere al vaglio dei suoi requisiti e connotazioni per le specifiche finalità in questione; e comunque di così certificare sue qualità essenziali all’eleggibilità.

Non avendo egli adempiuto a tale suo basilare onere, legittimamente è stato escluso dalla competizione elettorale.

Non rilevano in contrario gli invocati principi di conservazione degli atti (si tratterebbe infatti *conservare effetti* a un atto, che, per fatto a lui imputabile, resta comunque imperfetto e dunque improduttivo di effetti) e di proporzionalità (è del tutto congruo e proporzionato che a un tale inadempimento dell’interessato corrisponda una risposta negativa della Federazione riguardo alla sua ammissione all’elettorato passivo). Nemmeno vi era in capo a chi aveva ricevuto il suo atto, o aveva il compito di vagliarlo, alcun dovere di richiamo all’integrazione di quanto responsabilmente non apposto.

Il ricorso va pertanto respinto nel merito. Il che assorbe e supera ogni questione circa la sua sottoscrizione.

P.Q.M.

il Tribunale Federale respinge il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2025.

Giuseppe
Severini
24.02.2025
17:35:22
GMT+02:00

Dott. Giuseppe Severini, Presidente, relatore ed estensore

Dott. Stefano Fantini, Componente

STEFANO FANTINI
24.02.2025
17:51:46
GMT+02:00

Avv. Angela Inghilleri, Componente

ANGELA
INGHILLERI
AVVOCATO
24.02.2025
18:04:14
GMT+02:00